



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA

Corso di Laurea in Economia e Commercio

**IL CONTRATTO DEI
CALCIATORI PROFESSIONISTI**

**THE CONTRACT OF
PROFESSIONAL FOOTBALLERS**

Relatore:
Pietro Maria Putti

Tesi di Laurea di:
Simone Silvestri

A.A. 2020/2021

INDICE

Introduzione.....	2
CAPITOLO 1 – DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI.....	3
1.1 Le parti contraenti.....	6
1.2 Gli elementi essenziali del contratto calcistico professionistico.....	11
1.2.1 L'accordo.....	11
1.2.2 La causa.....	13
1.2.3 L'oggetto.....	14
1.2.4 La forma.....	16
CAPITOLO 2 – IL RECESSO E LA CLAUSOLA RESCISSORIA.....	18
2.1 Definizione di recesso.....	18
2.2 La clausola rescissoria.....	21
CONCLUSIONE.....	26
BIBLIOGRAFIA.....	28

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni si è verificata un'evoluzione storico-normativa del calcio che ha portato all'intervento di forti interessi economici trasformando questo sport in una "macchina da soldi". Parallelamente è cambiata la figura del calciatore professionistico sotto il profilo personale, giuridico ed economico trasformandolo nel soggetto principale di questo business e prendendo coscienza delle sue potenzialità socio-economiche, il calciatore ha acquisito la possibilità di tutelarsi e salvaguardare i propri interessi.

Nel primo capitolo dell'elaborato si parlerà del contratto dei calciatori professionisti spiegando la sua struttura giuridica, i soggetti e gli elementi essenziali che lo formano. Mentre nel secondo capitolo si esporrà uno dei problemi specifici del contratto dei calciatori, ovvero il recesso e più in particolare della clausola rescissoria, un argomento che da vent'anni a questa parte sta travolgendo il calcio mondiale partendo dal "caso Ronaldo", dove la finalità originaria della norma fu distorta dal suo trasferimento dal Barcellona all'Inter, fino al più recente "caso Neymar" che nel 2017 passò dal Barcellona al Paris Saint Germain per una cifra astronomica di duecentoventidue milioni di euro (cifra concordata tra l'entourage del brasiliano e la società blaugrana a titolo di indennità di risoluzione del rapporto).

CAPITOLO 1 – DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Tenendo in considerazione i principi derivanti dal diritto del lavoro, si nota come similmente ad ogni altro rapporto subordinato, anche quello del calciatore trae origine da un contratto.

Il contratto è definito dall'articolo 1321 del Codice civile come "l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".

Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico, e volendo seguire la tradizionale classificazione della dottrina civilistica, il contratto calcistico professionistico è un contratto tipico, consensuale, formale, a titolo oneroso, ad effetti obbligatori, bilaterale e a prestazioni corrispettive.

La tipicità deriva dal fatto che questo contratto è previsto e disciplinato dalla legge. È noto che, parlando della distinzione tra contratti tipici e contratti atipici, da una parte, secondo il principio di tipicità, l'ordinamento giuridico consente ai privati solo la scelta di alcuni tipi di negozi giuridici che sono stati specificatamente regolati dal legislatore in base alla loro maggiore frequenza o alla loro maggiore importanza, anche se alcune volte, come per il contratto in questione, il legislatore lascia uno spazio, più o meno ampio, entro il quale la volontà privata può determinare il contenuto del negozio, sempre che venga esplicito in modo lecito; dall'altra parte, secondo il principio di atipicità, l'ordinamento concede alle parti la possibilità di scegliere liberamente il

contenuto, potendo anche concludere accordi che non rientrino nei tipi disciplinati dalla legge. L'articolo 1322, comma 2, del Codice civile concede questa libertà e rende potenzialmente illimitata la categoria dei contratti atipici. Nell'articolo 3 della legge 91/1981 si parla dell'onerosità del contratto professionistico, ovvero che la prestazione deve essere remunerata con un corrispettivo proporzionato alla qualità e quantità della prestazione stessa, la cui misura viene liberamente determinata dalle parti contraenti, rispettando il minimo collettivo che sono molto inferiori rispetto ai compensi pattuiti in concreto.

Il contratto calcistico professionistico, come già detto, è di natura consensuale, perché si perfeziona con il semplice consenso o accordo delle parti, però, per essere efficace necessità della forma scritta a pena di nullità, come previsto dall'articolo 4 della legge 91/1981, dando così carattere formale a questo contratto. Nell'ultimo articolo citato si richiede che il rapporto contrattuale venga costituito secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dei rappresentanti delle categorie interessate.

Il contratto in questione si presenta come contratto ad effetti obbligatori (danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio) e a prestazioni corrispettive poiché all'obbligo insorto in capo ad una delle parti fa fronte una controprestazione, derivando così obbligazioni reciproche per entrambe le parti

così da avere da una parte la prestazione sportiva dell'atleta e dall'altra il compenso erogato dalla società calcistica.

Infine, il contratto calcistico professionistico, come già affermato, è bilaterale essendo stipulato da due parti.

1.1 LE PARTI CONTRAENTI

Le parti contraenti sono coloro che mediante la stipulazione del contratto cercano e realizzano la coincidenza delle volontà in ordine al perseguimento di un'operazione patrimoniale, nel rispetto di una funzione economico-sociale, che porti alla realizzazione di interessi comuni.

Dal punto di vista soggettivo, il contratto calcistico professionistico viene stipulato dalla Società calcistica, parte contrattuale che assumerà la veste del datore di lavoro, e dal calciatore professionista, che è colui che esercita l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserato per società associate nella *Lega Nazionale Professionisti* o nella *Lega Professionisti Serie C* e che assumerà la veste di lavoratore subordinato.

Il calciatore professionistico deve possedere alcuni requisiti soggettivi per poter avviare un valido rapporto di lavoro con la società. I requisiti che si devono avere sono la c.d. capacità lavorativa e l'ottenimento, da parte della F.I.G.C., del tesseramento per quella società calcistica professionistica che intende avvalersi delle sue prestazioni agonistiche.

Per quanto concerne il primo requisito il problema che si viene a creare riguarda l'età che il calciatore deve avere per acquistare la capacità lavorativa, vale a dire l'età minima che gli permette di stipulare un contratto valido di lavoro calcistico professionistico.

Il comma 3 dell'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C afferma che: "il primo contratto da professionista può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno 19 anni di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art.33".

L'art.33 comma 3, infatti, afferma che sono presenti delle eccezioni al limite generale di età, per quanto riguarda i calciatori che vengono definiti "giovani di serie", ovvero coloro che hanno tra i quattordici e diciannove anni di età, tesserati per una società professionistica. Il comma in questione spiega che questi, al compimento del sedicesimo anno di età alla condizione che non siano stati tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare un contratto professionistico con la società per la quale sono tesserati e avranno il diritto di ottenere la qualifica di professionista nel momento in cui, i calciatori, abbiano preso parte ad un certo numero di partite ufficiali con la "prima squadra" della loro società.

Il secondo requisito, che riguarda il calciatore professionista, parla dell'atto d'iscrizione presso la Federazione dello sport praticato, ossia il tesseramento.

Con questo atto il soggetto si impegna a rispettare le regole poste dall'ordinamento federale, vincolandosi ad una società sportiva, accettando di sottostare ad una serie di diritti e doveri nei confronti degli altri tesserati, delle società appartenenti alla Federazione dello sport praticato, con lo scopo principale di partecipare alle competizioni sportive.

A livello nazionale, in particolar modo nel settore calcistico, il tesseramento è disciplinato dagli articoli delle N.O.I.F che vanno dal 36 al 42. L'art.36 qualifica come tesserati della F.I.G.C. i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società, i tecnici ed i calciatori. Siccome la nostra trattazione è impostata sulla figura del calciatore professionista, l'art 39 stabilisce come deve avvenire il loro tesseramento per la F.I.G.C. affermando che il calciatore deve presentare entro il 31 marzo di ogni anno, una richiesta che dovrà essere sia redatta in forma scritta sugli appositi moduli forniti dalla Federazione attraverso le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico, le Divisioni e i Comitati, sia debitamente scritta dagli stessi e, nel caso dei minori, anche dall'esercente della potestà genitoriale, se ha durata annuale, o da entrambi se ha durata pluriennale, nonché dal legale rappresentante della società o da altra persona autorizzata a rappresentare e impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti federali. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica. L'utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

L'art.40, sempre delle N.O.I.F, impone una serie di limitazioni al tesseramento dei calciatori, sia di nazionalità italiana sia di nazionalità estera.

L'art. 42, invece, parla della revoca del tesseramento che può essere abrogata per motivi di invalidità e illegittimità, per idoneità fisica dei calciatori e per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale. Infine, si può porre l'attenzione anche su qualche disposizione del Regolamento F.I.F.A. su status e trasferimenti dei calciatori detta in materia di tesseramento come l'articolo 5 del R.S.T.P (regulations on the Status and Transfer of Player) e l'articolo 6 e 8 del Regolamento.

Esaminata la figura del calciatore, si passa ad esaminare la società calcistica, e quindi la controparte.

La disciplina che riguarda le società professionistiche di calcio è dettata dalla legge n. 91/1981 e dalla legge n. 586/1996. In particolare, occorre far riferimento alla disposizione dell'articolo 10 comma 1 della prima legge in esame, ai sensi del quale "Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata". Originariamente, mentre da un lato affermava ciò, dall'altro lato, escludeva la possibilità di distribuzione degli utili, ovvero, il fine lucrativo tipico delle società prima nominate. Dalla legge n. 586/1996 fu introdotta una novità che al giorno d'oggi risulta ancora molto rilevante vista la dimensione economica del calcio. La novità fu il riconoscimento alle società sportive di avere un'ampia possibilità di potenziare e sfruttare le molte occasioni di guadagno offerte dallo svolgimento dell'attività sportiva a livello

professionistico, poiché in quelle che vengono definite “attività connesse” vi rientra la vendita di gadget con il proprio marchio. L’innovazione più importante fu quella di aver ricostituito il binomio società di capitali-scopo di lucro come affermato nell’articolo 10 comma 3, il quale stabilisce che l’atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere solo attività sportiva ed attività connesse e strumentali e che una quota di utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole di addestramento e formazione tecnico sportiva.

1.2 GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO CALCISTICO PROFESSIONISTICO

Il contratto stipulato tra società sportiva e calciatore professionista per essere valido deve rispettare dei requisiti essenziali, dettati dall'articolo 1325 del Codice civile, che il legislatore richiede espressamente.

Gli elementi essenziali del contratto sono: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma.

1.2.1 L'ACCORDO DELLE PARTI

L'accordo delle parti è uno dei requisiti del contratto nell'ordinamento civile italiano stabilito dall'articolo 1325 del Codice civile.

I modi in cui si può formare un accordo sono molteplici, ma tutti riconducibili a questo schema semplice: vi è una proposta da parte di una persona e diretta ad un'altra, seguita poi da un'accettazione, da parte del destinatario della proposta e diretta al proponente. La proposta è effettivamente tale se contiene la regolazione di tutti gli aspetti rilevanti dell'operazione economica che il contratto realizza.

Inquadrando le modalità costitutive del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso affermato dall'articolo 4 della legge n. 91/1981 emerge la necessità di uniformare il contratto individuale all'accordo collettivo. Questo bisogno risiede nel fatto che il contratto di lavoro subordinato è un negozio tipicamente non paritario e l'esigenza di tutela della parte più debole fa sì che il consenso delle parti finisca per avere ad oggetto non il contenuto del contratto, ma la stipulazione dello stesso, alle condizioni determinate a livello collettivo, rispetto alle quali potrebbero essere previste soltanto clausole di trattamento di miglior favore per il lavoratore.

1.2.2 LA CAUSA

Un altro elemento essenziale indicato nell'articolo 1325 del Codice civile è la causa, la cui assenza o illiceità determina la nullità del contratto.

Il Codice civile inserisce la causa tra gli elementi essenziali del contratto, senza delinearne i contorni e fornire una definizione. Vengono ampiamente offerte, seppur non agevolmente e in maniera alle volte confusa, soluzioni diverse dalle teorie della dottrina e dalle pronunce della giurisprudenza. Ciò che qui interessa, però, è valutare quale sia la causa del contratto calcistico professionistico. Inizialmente bisogna far riferimento ad una delle dottrine più apprezzate secondo la quale la causa non sarebbe altro che lo schema dell'operazione economico-giuridica che il negozio realizza immediatamente. La causa del contratto professionistico essendo caratterizzato da un rapporto di corrispettività, lascia spazio all'affermazione di un'altra dottrina secondo il quale la causa sarebbe l'interesse del promittente e varierebbe a seconda del contratto desiderato. In sintesi, la causa non è altro che una controprestazione, ovvero il reciproco sacrificio in cui assumono rilevanza le obbligazioni delle parti (la società offre un trattamento retributivo, assicurativo e sanitario mentre, in cambio, il calciatore offre prestazione agonistica e altri obblighi).

1.2.3 L'OGGETTO

L'oggetto è il terzo dei requisiti essenziali del contratto citato nell'articolo 1325 del Codice civile.

L'oggetto del contratto calcistico professionistico consiste nella prestazione del calciatore, a fronte del corrispettivo da parte della società.

Per quanto riguarda la prestazione del calciatore, l'articolo 10 dell'Accordo Collettivo tra F.I.G.C., I.N.P e A.I.C. afferma che "il Calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla Società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici" e "il Calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società".

Questa norma è dettata nel rispetto e in linea con la legge n. 91/1981 ove con riferimento allo sportivo professionista in generale, è previsto tale obbligo e, in più, fa riferimento anche all'obbligo di fedeltà dell'articolo 2105 del Codice civile che è una legge posta a carico del lavoratore in materia di lavoro subordinato.

L'articolo 4 della legge sul professionismo sportivo prevede alcune clausole che non possono essere pattuite tra le parti, ed altre che potrebbero essere inserite nel contratto.

Può essere pattuita la clausola compromissoria, previsto dal comma 5 dell'articolo appena citato, mediante la quale tutti gli eventuali disaccordi che dovessero nascere tra le parti vengono delegate al giudizio di un collegio arbitrale.

Tale discrezionalità non si riscontra nel contratto calcistico professionistico, perché l'Accordo Collettivo prevede sempre tale clausola, diventando quindi un obbligo per le parti.

Le clausole che non possono essere inserite nel contratto, né durante lo svolgimento del rapporto, né al momento della stipulazione, sono quelle di non concorrenza o che limitano la libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione per qualsiasi causa del contratto. La motivazione di questa disposizione è quella di garantire particolarmente la possibilità d'impiego del lavoratore al termine dell'ingaggio, in considerazione del fatto che la vita lavorativa dello sportivo, si esaurisce in un ridotto periodo di tempo e, d'altra parte, periodo di inattività lavorativa si traducono in una diminuzione del valore economico dell'atleta, poiché incidono sul piano dell'efficienza fisica e dell'interesse da parte delle società sportive e degli sponsor.

1.2.4 LA FORMA

La forma è l'ultimo degli elementi essenziali del contratto elencati nell'articolo 1325 del Codice civile.

Per forma del contratto si intende la modalità esteriore con cui si manifesta l'accordo delle parti quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Per capire la forma che il contratto stipulato dal calciatore professionista deve avere ai fini della sua validità occorre citare ancora una volta l'articolo 4 della legge n. 91/1981 affermando che: "il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione."

Gli articoli 2 e 3 dell'Accordo Collettivo prevedono in particolare che il contratto, a pena di nullità, dovrà essere redatto in forma scritta sull'apposito modulo federale conforme al contratto tipo, allegato all'Accordo stesso, e sottoscritto dal calciatore professionista e da un rappresentante legale della società munito dei necessari poteri di rappresentanza.

L'esistenza di un contratto-tipo a cui conformare il contenuto del contratto individuale sfocia nell'imposizione della forma scritta ad substantiam (è una

locuzione latina, usata nel campo giuridico, che significa letteralmente "ai fini della sostanza" e identifica quella forma obbligatoriamente richiesta per dare piena sostanza a un atto giuridico).

Nell'imporre ciò, per il contratto stipulato dal calciatore professionista, si prefigura un onere che non si riscontra per l'ordinario contratto di lavoro, rispetto al quale opera il principio generale civilistico della libertà delle forme.

La previsione della forma scritta ad substantiam a pena di nullità, comporta che la mancanza della stessa dia luogo ad un contratto stipulato tra calciatore professionista e società che debba ritenersi nullo. Qualora un calciatore professionista sottoscrivesse un contratto nullo, non cambierebbe, fino a quando non venisse accertata l'invalidità del contratto, il suo diritto al ricevimento della remunerazione. L'articolo 2126 del Codice civile dispone di una deroga al principio dell'efficacia ex tunc, in quanto prevede che l'invalidità dichiarata abbia, invece, efficacia ex nunc.

CAPITOLO 2 – IL RECESSO E LA CLAUSOLA RESCISSORIA

2.1 DEFINIZIONE DI RECESSO

Il recesso è l'atto con cui una parte si scioglie dal vincolo di un contratto; si tratta di una facoltà che, per essere esercitata, deve essere concordata dalle parti o prevista dalla legge. La facoltà di recedere può essere esercitata fino a che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, tranne nei contratti a esecuzione periodica o continuata (art. 1373 del Codice civile); a volte, è previsto che il recesso comporti il pagamento di un corrispettivo.

Oltre ad essere unilaterale, il negozio di recesso è anche recettizio, in quanto i suoi effetti si producono nel momento in cui viene portato a conoscenza della controparte e può essere soggetto ad una forma vincolata, se così prevede la norma di legge o la clausola contrattuale. In mancanza di un vincolo formale, occorrerà rispettare la medesima forma richiesta per il contratto da cui si recede.

Esistono 3 tipi di recessi: il recesso di liberazione, il recesso di autotutela e il recesso di pentimento. In questa trattazione si parlerà solo delle prime due categorie dal momento che sono configurabili solo laddove ci si trovi in presenza di un contratto di lavoro, come è quello calcistico.

Il recesso di liberazione consente di sottrarsi ad un vincolo contrattuale che diversamente peserebbe in modo intollerabile sulla sua libertà come nei contratti a tempo indeterminato. Quasi sempre, tranne nei casi di deposito e comodato, il recedente è tenuto al preavviso.

Nel recesso di autotutela la legge dà alla parte facoltà di recesso, per consentirle di reagire contro eventi sopravvenuti che minacciano i suoi interessi contrattuali. I recessi di autotutela non sono rimessi alla pura valutazione del recedente, ma sono esercitabili solo in presenza di determinati presupposti fuori dei quali sarebbero ingiustificati. Il presupposto giustificante potrebbe essere l'inadempimento della controparte che si ha qualora sia stata data una somma di denaro consegnata da una parte all'altra alla conclusione del contratto. Se il contratto viene regolarmente adempiuto, la caparra deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Nel caso di inadempimento, chi l'ha data può recedere e pretendere il doppio della caparra invece chi l'ha ricevuta può anch'esso recedere e trattenerla.

Parlando in ambito sportivo, l'articolo 4 della legge sul professionismo sportivo esclude l'applicabilità dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori sulla tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo così come gli articoli 1-8 della legge n. 604/1966 dove sono presenti le norme sui licenziamenti individuali.

Il motivo di queste esclusioni dalla disciplina del contratto del lavoro del calciatore professionista si spiega con l'esigenza di favorire lo svolgimento di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato ogni volta che la società o anche un calciatore non abbia interesse a proseguire questo rapporto per stipulare un nuovo ingaggio, rispettivamente, con un altro calciatore o con un'altra società.

Nel rapporto di lavoro tra calciatore e società sportiva è operante il c.d. recesso ad nutum, ovvero il recesso che non richiede giustificazione, la cui disciplina è contenuta negli articoli 2118 e 2119 del Codice civile.

Nel caso non ci sia la giusta causa che consenta ad una parte di recedere anticipatamente dal contratto in maniera legittima, l'accordo può essere risolto, prima della sua naturale scadenza, solo per quello che viene definito dall'articolo 1372 del Codice civile "mutuo consenso" allo scioglimento del vincolo contrattuale.

Il mutuo consenso, detto anche risoluzione consensuale, va espresso nella stessa forma che riveste il contratto da sciogliere e ha efficacia ex tunc (retroattiva): intervenuto il mutuo dissenso, sarà come se il contratto non fosse mai stipulato.

Risulta chiaro che nel caso in cui una parte si svincoli unilateralmente senza preavviso e senza giusta causa, è integrata un'ipotesi di recesso illegittimo e, pertanto, la parte non inadempiente deve essere risarcita.

Nel calcio, questi sono i motivi per i quali si usa il contratto a termine con l'inserimento all'interno di esso di un termine di scadenza che non deve superare i 5 anni come confermato nell'articolo 5 della legge sul professionismo sportivo.

2.2 LA C.D. CLAUSOLA RESCISSORIA

In ambito sportivo, in particolare calcistico, si parla di clausola di recesso per indicare la possibilità da parte di un atleta di recedere unilateralmente dal contratto con la propria società sportiva di appartenenza, dietro il pagamento di una determinata cifra.

La clausola rescissoria trova fondamento giuridico nell'ordinamento spagnolo all'articolo 16 del Real Decreto n. 1006 del 26 giugno 1985, e più propriamente va definita come "clausola di recesso" affermando che: “La extinción del contrato por voluntad del deportista profesional, sin causa imputable al club, dará a éste derecho, en su caso, a una indemnización que en ausencia de pacto al respecto fijará la Jurisdicción Laboral en función de las circunstancias de orden deportivo, perjuicio que se haya causado a la entidad, motivos de ruptura y demás elementos que el juzgador considere estimable. En el supuesto de que el deportista en el plazo de un año desde la fecha de extinción, contratase sus servicios con otro club o entidad deportiva, éstos serán responsables subsidiarios del pago de las obligaciones pecuniarias señaladas”. Il legislatore spagnolo avvertì infatti la necessità di unire le esigenze di libertà contrattuale dell'atleta professionista con l'interesse della società, indennizzata per il pregiudizio economico provocato dalla risoluzione anticipata del contratto.

La finalità originaria della norma fu distorta dopo pochi anni e se ne ebbe prova ad esempio con il trasferimento di Ronaldo dal Barcellona all'Inter.

La finalità originale della norma fu snaturata pochi anni dopo e se ne ebbe la prova, ad esempio, con il trasferimento di Ronaldo dal Barcellona all'Inter. All'epoca la FIFA considerava la clausola rescissoria come una norma valida esclusivamente nell'ordinamento spagnolo e quindi per i soli trasferimenti tra squadre iberiche, inoltre non ammetteva trasferimenti decisi unilateralmente da giocatori sotto contratto. La federazione tentò di bloccare il trasferimento del brasiliano, salvo consentire il 22 luglio del 1997, con una sentenza, il tesseramento dell'attaccante da parte dell'Inter con un transfer provvisorio, aggiungendo, pochi mesi dopo, il 9 settembre 1997, un ulteriore indennizzo a favore del Barcellona pari a circa 3 miliardi di lire per la formazione e la promozione del giocatore.

Successivamente, nel 1998 si avviò un'indagine, sulle norme FIFA che riguardavano i trasferimenti internazionali dei calciatori, da parte della Commissione europea, a seguito della quale il 5 luglio del 2001 la Federazione adottò un nuovo regolamento, con l'accordo del sindacato dei calciatori FIFPro (federazione internazionale dei calciatori professionisti). Questo regolamento prevedeva, tra le altre cose, che un giocatore poteva rescindere unilateralmente il contratto solo a termine di una stagione tramite pagamento di un indennizzo finanziario.

La clausola rescissoria è una clausola inserita nel contratto del calciatore professionista che gli consente di sciogliersi anticipatamente dal contratto stesso, previo pagamento di una somma di denaro prefissata.

La clausola, che di solito ha un valore molto alto, viene fissata con il duplice scopo di rendere oneroso lo scioglimento anticipato del contratto dissuadendo le altre società dall'acquistare il giocatore e allo stesso tempo generare guadagni ingenti per la società in caso di vendita del giocatore stesso recuperando la perdita anticipata delle prestazioni.

Le cronache sportive degli ultimi anni raccontano sempre di più di società di calcio che acquistano un calciatore pagando la “clausola rescissoria” o anche di rinnovi contrattuali particolarmente difficili proprio per la negoziazione di tale clausola. La clausola più recentemente pagata ma soprattutto la più onerosa nel mondo del calcio fu quella di Neymar che si trasferì dal Barcellona al Paris Saint-Germain per una cifra astronomica di duecentoventidue milioni di euro che suscitò non poco scalpore all'interno del panorama calcistico, dovuto, anche dal fatto che la squadra parigina per aggirare il fair play finanziario fece pagare il prezzo del cartellino al giocatore brasiliano con i soldi che la Qatar Sports Investment gli garantirà per il ruolo di testimonial dei Mondiali in Qatar nel 2022. Qatar Sports Investment che guarda caso fa a capo al fondo sovrano del Qatar che controlla il Paris Saint-Germain.

L'utilizzo della denominazione “rescissione” è impropria, poiché tale clausola non ha nulla a che fare con l'istituto giuridico della rescissione, ma riguarda piuttosto il recesso da un contratto.

Dal punto di vista giuridico, si tratta di una “multa penitenziale”, ovvero la prestazione di un corrispettivo pattuito per il recesso dal rapporto; nel diritto italiano tale istituto è previsto dall’articolo 1373, comma 3 del Codice civile.

L’errore nasce dall’errata traduzione in italiano della “clausola de rescision” spagnola introdotta dal Real Decreto n. 1006/1985 che rappresenta una causa estintiva unilaterale del contratto.

Nonostante venga utilizzata sempre di più con il passare del tempo nelle trattative tra calciatori professionisti e società sportive, la clausola rescissoria in realtà non esiste nell’ordinamento giuridico italiano.

Configurando il recesso come un’eventuale facoltà derivante dalla volontà delle parti in caso in caso di contratto di lavoro sportivo a tempo determinato, le clausole di recesso sono ammissibili per l’ordinamento italiano. Tali clausole sarebbero valide peraltro per l’ordinamento giuridico italiano anche se escluse, limitate o non previste dagli accordi stipulati con i rappresentanti delle categorie interessate e dai contratti tipo previsti dall’articolo 4 della legge n.91/1981, in quanto certamente configurabili come clausole “più favorevoli” ai prestatori di lavoro.

Le società sportive e i calciatori professionisti hanno fatto fronte a questa mancanza normativa stipulando una scrittura privata in cui si prevede la possibilità di recedere dal contratto in cambio di un indennizzo pattuito. Questa scrittura è inserita nel modulo “Altre Scritture” previsto dal contratto tipo.

L'esempio più eclatante e più famoso di utilizzo della clausola rescissoria in Italia è quella dove la Juventus, nell'estate del 2016, acquistò, dall' S.S.C Napoli le prestazioni dell'attaccante argentino Gonzalo Higuain pagandolo novanta milioni di euro, costo che era presente all'interno del contratto firmato dalla squadra campana e l'argentino come "clausola di rescissione".

CONCLUSIONE

Il calciatore con il passare degli anni ha iniziato a prendere coscienza dei suoi diritti e, di conseguenza, ha acquisito una sempre maggiore forza contrattuale nei rapporti con le società di calcio.

Infatti, l'aumento vertiginoso degli ingaggi dei calciatori di maggior rilievo negli ultimi venti anni, non è dovuta solo alla creazione di nuove forme di entrata nelle casse delle società sportive come, ad esempio, il marketing e il merchandising, ma anche dalla forza contrattuale che hanno acquisito dopo la sentenza Bosman (decisione presa nel 1995 dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee che consente ai calciatori professionisti, aventi cittadinanza dell'Unione Europea, di trasferirsi gratuitamente a un altro club alla scadenza del contratto con l'attuale squadra).

Con questa sentenza, le società, per assicurarsi le prestazioni dei propri giocatori e per reggere la potenziale concorrenza delle altre collettività, li ha dovuti attirare offrendogli contratti adeguati e, in alcuni casi, faraonici.

L'usanza che si è diffusa in questi ultimi anni per favorire la continuazione del rapporto lavorativo fino alla naturale scadenza del contratto ha mostrato che sta andando sempre più di moda l'inserimento della clausola rescissoria all'interno dei contratti offerti ai calciatori dalle società. Questa c.d. clausola serve per difendersi da tutte quelle società che sono intenzionate ad acquistare le prestazioni sportive del calciatore.

Questo strumento serve, anche, per assicurare alla società una somma di denaro in grado di recuperare l'eventuale perdita anticipata delle prestazioni di un proprio giocatore; si tratta di un accordo che consente all'atleta di liberarsi prima dal contratto mediante pagamento di una certa somma di denaro.

In conclusione, si evidenzia una lampante diffusione, nel mondo calcistico, di un impiego sempre più in aumento di multe penitenziali, che per errore viene chiamata "clausola rescissoria".

BIBLIOGRAFIA

Accordo Collettivo FIGC

Altalex.com

Appuntieconomia.it

Assocalciatori.it

Boe.es/articolo 16 Real Decreto n.1006 del 26 giugno 1985

Brocardi.it

Cammino Diritto (Rivista Scientifica ANVUR)

Cliclavoro.gov.it

Codice civile

Dirittosport.com/legge n586/1996

FIGC.it /Norme Organizzative Interne

Gazzetta Ufficiale.it

Laleggepertutti.it

Legaseriea.it

Manuale di diritto privato – Guido Alpa

Resources.Fifa.com

Scuoladellosport.fifa.com

Wikipedia/Clausola Rescissoria

